

Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE N. 806 DEL 31/05/2010

OGGETTO: Determinazione del Calendario scolastico per l'anno 2010/2011 per la Regione Umbria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Carla Casciari;

Vista l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, che reca modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto art. 138, comma 1, lett d), del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico;

Vista la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, con la quale viene recepito il su richiamato D.Lgs. 112/98;

Visto l'art. 74 del D. L.gs 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado", che:

- al comma 2 prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
- al comma 3 dispone lo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;
- al comma 7 bis prevede che la Regione possa fissare un numero di giorni maggiore a 200 e che le scuole, nell'ambito della loro autonomia, possono destinare ad attività formative diverse dalle lezioni ordinarie, ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 275/99;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare il comma 2 dell'articolo 5, che prescrive alle Istituzioni scolastiche gli adattamenti al calendario scolastico "in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni";

Preso atto che è riservata alla competenza statale la determinazione del calendario delle festività nazionali, nonché del calendario degli Esami di Stato;

Attesa la specifica competenza delle Regioni nello stabilire il numero di giorni di lezione e un ulteriore congruo numero di giorni per lo svolgimento delle attività programmate nei Piani dell'offerta formativa dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi del più volte citato articolo 74 D. L.vo. 297/94, commi 3 e 7 bis così come integrato nel disposto del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 citato;

Ritenuto di quantificare utilmente per l'anno scolastico 2010/2011 i giorni di lezione in modo da prevedere un adeguato margine rispetto al minimo di 200 giorni obbligatori per consentire alle Istituzioni scolastiche di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del piano dell'offerta formativa e affrontare eventuali imprevedibili necessità di sospensione delle lezioni e di lasciare alcuni giorni dell'arco temporale determinato dal presente atto in attuazione del comma 2, art. 5, D.P.R. n. 275/1999, per l'arricchimento dell'offerta formativa;

Ritenuto quindi di dover determinare il calendario scolastico per l'anno 2010/2011 al fine di permettere alle istituzioni scolastiche le determinazioni di loro competenza nell'ambito della normativa nazionale e delle indicazioni stabilite con la presente deliberazione;

Consultata in data 26 maggio 2010 la "Conferenza di Servizio Permanente per l'attuazione del D.L.vo 112/98 in materia di istruzione e formazione professionale", istituita con D.G.R. 31 luglio 2002, n. 1085;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2010-2011 come sotto indicato e sintetizzato nell'allegato prospetto che è parte integrante della presente deliberazione:
 - a) nella istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado l'attività scolastica si svolgerà da **lunedì 13 settembre 2010** a **sabato 11 giugno 2011** per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione obbligatoria delle attività didattiche stabilite a livello nazionale, **di 209 giorni (208 se la festa del Santo Patrono cade in un giorno lavorativo)** utili per lo svolgimento delle attività medesime;
 - b) nella **scuola dell'infanzia** le attività educative inizieranno **lunedì 13 settembre 2010** e termineranno **giovedì 30 giugno 2011**;
 - c) all'interno dell'arco temporale determinato con il presente calendario le Istituzioni scolastiche, fermo restando l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni, hanno la facoltà di adattare il calendario scolastico alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione del comma 2, art 5, D.P.R. n. 275/1999. I giorni eccedenti "almeno i 200 giorni di lezione" fanno parte integrante del percorso didattico e devono, quindi, essere destinati all'arricchimento dell'offerta formativa, per cui non sono utilizzabili per vacanze o sospensione della didattica;
- 3) è stabilita la sospensione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola:
 - a) per le festività riconosciute dalla normativa Statale vigente, quali:
 - tutte le domeniche;
 - 1° novembre, festa di Tutti i Santi;
 - 8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - 25 dicembre, Santo Natale;
 - 26 dicembre, Santo Stefano;
 - 1° gennaio, Capodanno;
 - 6 gennaio, Epifania;
 - 25 aprile, lunedì dopo Pasqua e Anniversario della Liberazione;
 - 1° maggio, Festa del lavoro;
 - 2 giugno, festa Nazionale della Repubblica;
 - festa del Santo Patrono;
 - b) per le festività riconosciute dalla Regione con il presente atto, quali:
 - martedì 2 novembre 2010;
 - da giovedì 23 dicembre 2010 a mercoledì 5 gennaio 2011, compresi, per le vacanze natalizie;
 - da lunedì 18 aprile a martedì 26 aprile 2011, compresi, per le vacanze pasquali;
- 4) di disporre che non sono modificabili i giorni e riducibili i periodi di sospensione dell'attività scolastica stabiliti al precedente punto 3);
- 5) di fare obbligo alle istituzioni scolastiche di inviare copia dei propri calendari, che vanno deliberati con congruo anticipo di tempo, alle famiglie, alla Direzione Scolastica Generale per l'Umbria, ai Comuni di riferimento ed alle Province e, per conoscenza, alla Regione dell'Umbria – Servizio Istruzione, anche via e-mail: offertaformativa@regione.umbria.it ;
- 6) di dare incarico al Servizio Istruzione, di comunicare tempestivamente il calendario deliberato con il

- presente atto, alla Direzione Scolastica Generale per l'Umbria per consentire alla medesima l'esercizio delle proprie competenze e la trasmissione dell'atto alle Istituzioni scolastiche umbre;
- 7) di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
 - 8) di diffondere, ad approvazione avvenuta e con l'indicazione degli estremi del Bollettino Ufficiale nel quale verrà pubblicata la presente deliberazione, il "Calendario scolastico dell'Umbria per l'anno 2010-2011", sul sito ufficiale della Regione dell'Umbria e sul sito www.formazione.lavoro.regione.umbria.it, canale scuola.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE
f.to Catuscia Marini

* * * * *

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Determinazione del Calendario scolastico per l'anno 2010/2011 per la Regione Umbria.

L'esercizio della funzione di determinare il calendario scolastico da parte delle Regioni, discende dall'articolo 138 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recepito con la Legge regionale 2 marzo 1999, n.3. Nelle more dell'emanazione della normativa, sia statale che regionale conseguente all'attuazione delle leggi di modifica del titolo V della Costituzione e dell'organizzazione scolastica richiamata in delibera, il riferimento normativo per l'emanazione del Calendario scolastico rimane l'articolo 74 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297, recante il Testo Unico delle leggi sull'istruzione, così come modificato dalla legislazione successiva.

Sulla base del disposto del comma 3 e del comma 7 bis, così come integrato nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, dell'art. 74 del più sopra richiamato D.L.vo 297/94, si evince che la specifica competenza delle Regioni nel determinare l'articolazione del calendario in quanto esplicitamente attribuita dalla legge, è quella di stabilire il numero dei giorni destinati all'effettivo svolgimento delle lezioni (non inferiore a 200) ed un congruo numero di giorni finalizzato all'arricchimento dell'offerta formativa, compresi i recuperi per gli alunni in difficoltà, così come va previsto nei Piani dell'Offerta Formativa (P.O.F.) delle singole istituzioni scolastiche.

L'art. 5 del D.P.R. 275/99 riconosce alle Istituzioni scolastiche la possibilità di adattamenti del Calendario, nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione e fatto salvo il numero complessivo dei giorni di lezione e di attività per arricchimento dell'offerta formativa, stabiliti dalla Regione medesima. Stante l'obbligatorietà della norma inerente alla competenza regionale, la riduzione del numero stabilito dei giorni di lezione può essere determinata soltanto dal sopraggiungere di cause esterne di forza maggiore riconosciute da disposizioni delle autorità comunali anche se nulla vieta di procedere a eventuali recuperi laddove se ne ravvisi necessità ed opportunità; mentre quando la sospensione dei giorni obbligatori è stabilita dalla scuola, questi devono essere recuperati.

Rimane competenza delle istituzioni scolastiche la scansione temporale della valutazione degli alunni e la suddivisione dei periodi di lezione, nonché la fissazione della data degli esami, ad esclusione di quelli di Stato, di competenza statale.

La "Conferenza di Servizio Permanente per l'attuazione del D.L.vo 112/98 in materia di istruzione e formazione professionale" istituita con D.G.R. del 31 luglio 2002 n.1085 è stata riunita il giorno 26/05/2010 scorso per valutare la proposta di calendario predisposta dal Servizio regionale.

La Conferenza ha espresso un parere di condivisione dell'impostazione generale della proposta di calendario scolastico.

Pertanto, al fine di consentire alla Regione la determinazione di un calendario dell'attività scolastica attento alle competenze proprie quali quelle inerenti all'organizzazione scolastica ed al governo del territorio, nonché a quelle delle istituzioni scolastiche, con attenzione anche alle proposte scaturite dalla Conferenza di Servizio, si ritiene di proporre la seguente articolazione:

- 1) la data d'inizio dell' anno scolastico: **lunedì 13 settembre 2010** per le scuole di ogni ordine e grado.
- 2) la data conclusiva dell'anno scolastico: **sabato 11 giugno 2011**; per la sola scuola dell'infanzia la data conclusiva dell'anno scolastico è **giovedì 30 giugno 2011**;
- 3) il numero dei giorni di lezione ed attività scolastica di cui ai commi 3 e 7 bis del D.Lvo 297/94, sono complessivamente 209 (208, se la Festa del Santo Patrono cade in giorno di lezione);
- 4) in attuazione del comma 2,art. 5, del D.P.R. n. 275/1999, le Istituzioni scolastiche, fermo restando l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni, hanno la facoltà di adattare il calendario alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa. I giorni eccedenti "almeno i 200 giorni di lezione" fanno parte integrante del percorso didattico e devono, quindi, essere destinati all'arricchimento dell'offerta formativa, per cui non sono utilizzabili per vacanze o sospensione della didattica;
- 5) sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, per il martedì 2 novembre, per le vacanze natalizie e per le vacanze pasquali;
- 6) festività nazionali e religiose come dalle disposizioni statali vigenti.

La formulazione del precedente punto 3, che individua un numero complessivo di giorni obbligatori per l'attuazione dei commi 3 e 7 bis come più sopra esplicitata, dell'art. 74 del D.Lvo 297/94 lasciandone la conseguente organizzazione alle istituzioni scolastiche, si ritiene consenta il rispetto delle specifiche competenze regionali. I giorni residui, oltre a quelli indicati come obbligo, sono rimessi alla discrezionalità delle Istituzioni scolastiche così come indicato al precedente punto 4). L'utilizzo di tali giorni è da richiamare, ad ogni modo, nella deliberazione di approvazione dei calendari d'Istituto.

Al fine di un utile monitoraggio delle realtà territoriali, si ritiene opportuno che le scuole inviino per conoscenza alla Regione i propri calendari, che di norma sono trasmessi alle famiglie, alla Direzione Scolastica Generale per l'Umbria, per l'esercizio delle competenze ad essa assegnate, ai Comuni di riferimento ed alle Province.

Si ritiene, inoltre, che oltre alla pubblicazione integrale dell'atto deliberativo sul B.U.R., si possa autorizzare la diffusione del solo calendario sul sito ufficiale della Regione e sul sito: www.formazionelavoro.regione.umbria.it, nel canale scuola ad approvazione avvenuta e con l'indicazione degli estremi del Bollettino Ufficiale sul quale è pubblicata la deliberazione.

Perugia, lì 25/05/2010

L'istruttore
Vilma Felici